



CITTA' DI LISSONE
Provincia di Monza e della Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 103
del 27/05/2020

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020.

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di maggio alle ore 15:15 nella Civica Residenza, previa convocazione nei modi di rito, si è riunita la Giunta Comunale

All'appello risultano:

<i>COGNOME E NOME</i>	<i>QUALIFICA</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
MONGUZZI Concettina	Sindaco	X	-
NAVA Marino	Assessore	X	-
PEREGO Renzo	Assessore	-	X
MARIANI Anna Maria	Assessore	-	X
ERBA Antonio	Assessore	X	-
COLNAGHI Domenico	Assessore	X	-
MERLINO Alessandro	Assessore	X	-
TREMOLADA Alessia	Assessore	X	-

I suddetti componenti partecipano alla seduta in video conferenza, ai sensi di quanto disposto con decreto del Sindaco N. 5 del 25 marzo 2020.

Partecipa con le medesime modalità il Segretario Generale Pierluisa Vimercati, la quale accerta da remoto, "a video", l'identità dei singoli componenti della giunta comunale partecipanti alla seduta. Presiede, con le medesime modalità il Sindaco Concettina Monguzzi, la quale, accertata la legalità della seduta, pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.

Riferimenti Contabili

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo	C.Costo	Piano Finanziario
----------------	-----------	----------	-----------	---------	---------	-------------------

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Sezione di Sintesi

Finalità: Prorogare la scadenza del termine ordinario di versamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità nell'anno di imposta 2020.

Importo della spesa://

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce autonomia impositiva e finanziaria ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti;

- l'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base a cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;

- l'articolo 149 del citato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assicura ai comuni potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe in forza dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni;

- gli articoli 42 e 48 del menzionato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alle competenze in materia di determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei tributi locali, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, avente ad oggetto la "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale";

Visto, in particolare, l'articolo 12 del predetto Decreto n. 507/1993, che reca la tariffa dell'Imposta da applicare per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo;

Visto l'articolo 1, comma 25, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, con cui viene abrogato l'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo dell'Imposta municipale secondaria;

Visto il comma 919 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che reintroduce, con decorrenza 1° gennaio 2019, la facoltà per i Comuni di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'Imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 374 del 30 ottobre 2019, che ha stabilito le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'anno di imposta 2020;

Vista, altresì, la circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate - n. 13/E del 13 gennaio 2000, con cui è stato chiarito che il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare generale attribuita allo stesso, possa stabilire una proroga del versamento dei tributi anche *"...nel caso in cui l'ente locale non intenda apportare modifiche regolamentari che incidano sulla quantificazione dei tributi..."*;

Considerato il termine ordinario di scadenza per il versamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità, stabilito alla data del 30 aprile di ciascun anno dall'articolo 24, comma 3, del vigente Regolamento Comunale in materia;

Considerato inoltre che:

- il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia del COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- l'emergenza sanitaria, presente ormai da diverse settimane, ha sensibilmente alterato i rapporti sociali ed economici e, in particolare nella nostra Regione, ha generato gravi difficoltà economiche alle attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi nonché al commercio in forma itinerante; le misure precauzionali, adottate da Regione Lombardia, per il contenimento del contagio, tra cui la limitazione e/o la sospensione di alcune attività economiche, come sotto specificate, comportano importanti ricadute sulle medesime;

Visti, infatti:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, concernente "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";
- l'Ordinanza del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, del 23 Febbraio 2020 con cui è stato ulteriormente declinato quanto previsto all'articolo 1, lett. j) del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, disponendo che: "...per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centro commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari...";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che individua le attività del commercio al dettaglio non sospese, nonché le prescrizioni in materia di attività dei servizi di ristorazione;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che individua le attività produttive e del commercio al dettaglio non sospese;
- il conseguente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2020, recante "Nuovo Coronavirus. Modifiche al D.P.C.M. 22 marzo 2020";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Ritenuto che, in relazione all'approssimarsi delle date di versamento ed alla situazione di emergenza e di difficoltà economica fino ad ora regnante, risulta conforme al principio di collaborazione e correttezza tra contribuente ed Amministrazione Comunale, introdotto dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del Contribuente), riconoscere il differimento dei termini di versamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2020;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 20 marzo 2020, con cui sono state differiti i termini di versamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2020 dal 30

aprile 2020 al 31 luglio 2020, consentendo, qualora l'importo annuale fosse superiore ad euro 1.549,37, il versamento in n. 4 (quattro) rate, con scadenza rispettivamente il 31 luglio 2020, il 30 settembre 2020, il 30 novembre 2020 ed il 30 dicembre 2020.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante e sostanziale, espressi dal Dirigente Settore Finanze e Bilancio ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi nelle debite forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di stabilire che il termine ordinario di scadenza per il versamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità, stabilito alla data del 30 aprile dall'articolo 24, comma 3, del vigente Regolamento Comunale in materia, con riferimento a quanto dovuto per l'anno di imposta 2020, è ulteriormente differito, senza applicazioni di sanzioni, alla data del 30 ottobre 2020. Qualora l'importo annuale sia superiore ad euro 1.549,37, il versamento può essere effettuato in n. 4 (quattro) rate, con scadenza rispettivamente il 30 ottobre 2020, il 30 novembre 2020, il 30 gennaio 2021 ed il 30 marzo 2021.
- 2) di comunicare quanto disposto con la presente deliberazione al concessionario della riscossione SAN MARCO S.p.A. ed alla Cittadinanza tramite la pubblicazione di cui al comma successivo.
- 3) di disporre, ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di Lissone.
- 4) di dare atto che il presente provvedimento risulta conforme al principio di collaborazione e correttezza tra contribuente ed Amministrazione Comunale, introdotto dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del Contribuente).
- 5) di riservarsi la facoltà, qualora la situazione di emergenza lo richieda, di disporre ulteriore proroga dei sopra indicati termini di versamento, oltre a ulteriori misure di sostegno alle attività economiche del territorio.
- 6) di comunicare, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai capigruppo consiliari l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione mediante trasmissione di copia della stessa.
- 7) di dichiarare, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18

agosto 2000, n. 267, al fine di consentire la celere attuazione degli atti inerenti e conseguenti.

Il Segretario Generale Pierluisa Vimercati
Il Sindaco: Concettina Monguzzi

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa